



**COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERAZIONE NUMERO 13

DEL 18-07-2020

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 10:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, per trattare, tra l'altro dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI	P	LORETONI MIRCO	P
SENSI FILIPPO	P	CARIOLI GIANCARLO	P
AURELI ANTONIO	P	TOMANI SARA	P
ALBANI AGOSTINO	A	TESTA LUCA	P
LIBERTI ALICE	P	CHERUBINI ANNA	P
RASTELLI ALESSIA	P		

Assegnati n. 11 In carica n. 11
Presenti n. 10 Assenti n. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (Art.97, comma 4. a, del T.U. n.267/200) il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Galassi D.ssa Gabriella Maria

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno previa nomina degli scrutatori:

AURELI ANTONIO
LIBERTI ALICE
CHERUBINI ANNA

Immediatamente eseguibile

S

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 10 DELL'ANNO 26-05-2020 AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. n.267/2000.

PARERE: in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

PARERE: in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di*

sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;

- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.10 del 30/04/2016;

Rilevata la possibilità di apportare modifiche al regolamento TARI, nello specifico all'Art.29 “CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI TARI” dello stesso, consistente nell'aggiunta di un ulteriore comma 5 così strutturato:

Possono essere previste, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale in sede di determinazione delle tariffe annuali, opportune riduzioni ed esenzioni, diverse rispetto a quelle stabilite dal comma 2 del presente articolo;

Ritenuto Opportuno per una migliore e più agevole lettura, riportare la modifica regolamentare con a fianco il testo del regolamento vigente:

TESTO VIGENTE	MODIFICHE APPORTATE AL TESTO VIGENTE
1.Il Consiglio comunale, in occasione dell'approvazione delle tariffe, può deliberare agevolazioni, sotto forma di riduzioni o esenzioni, secondo i criteri previsti nel presente articolo. 2. Le agevolazioni sono applicate in relazione ai seguenti criteri: a) famiglie (utenze domestiche) che versano in condizioni di disagio sociale ed economico valutato in relazione all'ISEE; b) riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta; 3. In relazione all'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, l'esenzione totale può essere applicata unicamente per locali ed aree delle fondazioni e/o associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione. 4. La copertura finanziaria delle agevolazioni può essere garantita con le risorse della TARI ovvero, in alternativa, attraverso specifiche autorizzazioni di spesa a carico del bilancio facendo ricorso,	1.Il Consiglio comunale, in occasione dell'approvazione delle tariffe, può deliberare agevolazioni, sotto forma di riduzioni o esenzioni, secondo i criteri previsti nel presente articolo. 2. Le agevolazioni sono applicate in relazione ai seguenti criteri: a) famiglie (utenze domestiche) che versano in condizioni di disagio sociale ed economico valutato in relazione all'ISEE; b) riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta; 3. In relazione all'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, l'esenzione totale può essere applicata unicamente per locali ed aree delle fondazioni e/o associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione. 4. La copertura finanziaria delle agevolazioni può essere garantita con le risorse della TARI ovvero, in alternativa, attraverso specifiche autorizzazioni di spesa a carico del bilancio facendo ricorso,

in tale ultimo caso, a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.	in tale ultimo caso, a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. <i>5. Possono essere previste, con specifica Deliberazione del Consiglio Comunale in sede di determinazione delle tariffe annuali, opportune riduzioni ed esenzioni, diverse rispetto a quelle stabilite dal comma 2 del presente articolo;</i>
---	--

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione*

entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Dato atto

- che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019 (GU del 17/12/19 n.295) il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2020/2022 è stato differito al 31/03/2020;
- che con Decreto del Ministero dell'Interno del 28/02/2020 (GU del 28/02/20 n.50) il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2020/2022 è stato ulteriormente prorogato al 30/04/2020;
- che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (GU del 17/03/2020 n.70), nel testo definitivo dopo la conversione in Legge 24 aprile 2020, n. 27 (G.U. 29/04/2020, n. 110), dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;*

Dato atto

- *che l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 154 il quale prevede che: “In considerazione della necessita' di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti gia' deliberati”;*
- *che l'art.107 c.4 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 prevede che: “ Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e' differito al 30 giugno 2020.”*
- *che l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;*

Dato atto

- che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Acquisiti

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Ritenuto

- necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera di consiglio comunale n.10 del 30/04/2016 al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

UDITA la discussione come riportata da trascrizione del file audio in atti;

Con votazione espressa in forma palese:

consiglieri presenti n. 10

voti favorevoli n. 7

voti contrari n. 3 (Tomani, Testa, Cherubini. Voro contrario non per la finalità di prevedere agevolazioni, ma per la modalità che toglie al Consiglio comunale alcune prerogative);

DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
 1. di approvare le modifiche all'Art.29 del regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”*, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.10 del 30/04/2016, come di seguito descritta:

TESTO VIGENTE	MODIFICHE APPORTATE AL TESTO VIGENTE

1. Il Consiglio comunale, in occasione dell'approvazione delle tariffe, può deliberare agevolazioni, sotto forma di riduzioni o esenzioni, secondo i criteri previsti nel presente articolo. 2. Le agevolazioni sono applicate in relazione ai seguenti criteri: a) famiglie (utenze domestiche) che versano in condizioni di disagio sociale ed economico valutato in relazione all'ISEE; b) riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta; 3. In relazione all'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, l'esenzione totale può essere applicata unicamente per locali ed aree delle fondazioni e/o associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione. 4. La copertura finanziaria delle agevolazioni può essere garantita con le risorse della TARI ovvero, in alternativa, attraverso specifiche autorizzazioni di spesa a carico del bilancio facendo ricorso, in tale ultimo caso, a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.	1. Il Consiglio comunale, in occasione dell'approvazione delle tariffe, può deliberare agevolazioni, sotto forma di riduzioni o esenzioni, secondo i criteri previsti nel presente articolo. 2. Le agevolazioni sono applicate in relazione ai seguenti criteri: a) famiglie (utenze domestiche) che versano in condizioni di disagio sociale ed economico valutato in relazione all'ISEE; b) riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta; 3. In relazione all'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, l'esenzione totale può essere applicata unicamente per locali ed aree delle fondazioni e/o associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione. 4. La copertura finanziaria delle agevolazioni può essere garantita con le risorse della TARI ovvero, in alternativa, attraverso specifiche autorizzazioni di spesa a carico del bilancio facendo ricorso, in tale ultimo caso, a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. 5. <i>Possono essere previste, con specifica Deliberazione del Consiglio Comunale in sede di determinazione delle tariffe annuali, opportune riduzioni ed esenzioni, diverse rispetto a quelle stabilite dal comma 2 del presente articolo;</i>
--	---

2. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione del periodo 2020/2022, ovvero il 31/07/2020;
3. di approvare il Regolamento della tassa rifiuti (TARI), nel testo integrato dalla modifica apportata e composto da n.50 articoli e n.3 allegati, che allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del

Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con votazione espressa in forma palese:

consiglieri presenti n. 10

voti favorevoli n. 7

voti contrari n. 3 (Tomani, Testa, Cherubini);

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

1. Modifica al regolamento della disciplina della tassa sui rifiuti TARI

SINDACO

Punto 5: modifica al regolamento della disciplina della tassa sui rifiuti TARI. Valentina, spieghi un attimo.

RESP. AREA CONTABILE

È una modifica semplice. Abbiamo modificato l'articolo quello che permette poi al Consiglio di deliberare le agevolazioni. Non c'è più la copia del regolamento, ce l'avete? Era solo per farvi capire un punto solo. Quest'anno stiamo cercando di mettere delle agevolazioni per le persone residenti che sono rimaste a vivere a Visso. Per fare questo però dovevamo modificare il regolamento perché nel nostro regolamento c'erano solo determinati tipi di agevolazioni che potevamo dare e quindi questo ci serve per poi quando andremo ad approvare le tariffe TARI prevedere delle agevolazioni. Adesso stavamo facendo la proiezione, adesso vediamo come strutturarla, però l'idea era far pagare a tutti la tariffa piena su 80 mq che è la dimensione massima della SAE e prevedere una riduzione sulla superficie eccedente. Una riduzione che può essere del 10, 20, 30, 50% che non sarà tanto il nostro PEF, dovrebbe riuscire a sostenerla, però è un piccolo incentivo che viene dato alle persone residenti che sono rimaste

qui a Visso e che vivono a Visso. Ripeto, adesso quanto è di preciso non lo so, però se non avevamo quella modifica al regolamento comunque potevamo applicare solo quel tipo di detrazioni previste e questo ci permette di entrare e di dare questa ulteriore agevolazione.

CONS. TOMANI

La modifica di permette di entrare e farle tutte.

RESP. AREA CONTABILE

Sì. Partiamo dal presupposto che poi tutte le agevolazioni passeranno in Consiglio, è generica proprio perché sennò ogni volta se mettiamo l'agevolazione puntuale dobbiamo ritornare in Consiglio e se viene fuori un'altra esigenza rimodificare il regolamento. Questa è una modifica che permette al Consiglio di inserire delle agevolazioni tariffarie collegate a determinate

CONS. TOMANI

La modifica permette di inserire agevolazioni a prescindere. Poi noi facciamo ai residenti o a quelli vestiti di rosso o se sei biondo si può fare.

RESP. AREA CONTABILE

Sì.

CONS. TOMANI

Però non lo deciderà il Consiglio. Il Consiglio deciderà questa modifica.

RESP. AREA CONTABILE

Le tariffe TARI vanno in Consiglio. Il PEF e tariffe TARI vanno in Consiglio.

CONS. TOMANI

Un'agevolazione singola però va a maggioranza.

RESP. AREA CONTABILE

Certo.

CONS. TOMANI

Quindi diamo la possibilità a chi andrà oggi voi, ma in futuro chiunque andrà a governare il Comune di Visso

RESP. AREA CONTABILE

Gestire le tariffe TARI e le agevolazioni.

CONS. TOMANI

Oggi mi sta simpatica Valentina, per dire, a Valentina non faccio pagare... Nella modifica fatta così si può fare anche questo.

RESP. AREA CONTABILE

Però diciamo anche che poi sull'approvazione delle tariffe c'è sempre il parere del responsabile di regolarità tecnica, quindi se il Sindaco che sarà si sveglia e dice a me

CONS. TOMANI

La regolarità tecnica è sulla copertura, non è sul merito.

RESP. AREA CONTABILE

No, quella è la regolarità contabile. Sulla regolarità tecnica ci può stare un parere negativo del responsabile e il Consiglio può decidere di andare avanti tranquillamente, questo sì, per carità, però poi si assume tutte le responsabilità, per precisione della cosa. Di sicuro non si può svegliare uno e dire leviamo la TARI a Giancarlo perché ci ... nel senso che poi tutte le agevolazioni dovranno essere portate, anche perché la copertura finanziaria adesso con il Pef deve essere data e quindi ci deve stare la copertura finanziaria dell'agevolazione. Non è che un'agevolazione passa così, cioè scrivo sul regolamento quello e poi faccio quello che mi pare perché ci sono ulteriori due passaggi in Consiglio.

...

Adesso se posso dire la mia, chiaro è che le agevolazioni le fai per categorie, per fascia di popolazione con un interesse che sia generalizzato.

...

Cosa succederebbe se oggi si decide di fare questo tipo di variazione particolare?

RESP. AREA CONTABILE

Particolare non è perché ci sono altri Comuni che l'hanno fatta. Non è Visso il primo che si è inventato....

...

Se non la facciamo generica, ma la facciamo particolare, cioè se oggi uno decide di fare questo tipo di agevolazione.

RESP. AREA CONTABILE

Fai un regolamento che ti vincola, perché se domani vedi che nel piano .. devi tornare in Consiglio e rimodificare il regolamento, rifare il Pef e di solito i regolamenti non vengono mai fatti soprattutto su questa cosa qui puntuali, perché è uno strumento che irrigidisce perché devi fare comunque un passaggio in Consiglio. Ripeto, questa è la libertà di votazione.

...

Quindi questa non sarà la modifica alla

...

Non è per voi, ma anche in futuro, pensiamo anche a quelli dopo e quelli dopo ancora, si può raggiungere lo stesso risultato

RESP. AREA CONTABILE

La modifica comporta una strutturazione del PEF che una volta che è stata messa una riduzione quella riduzione deve trovare una copertura finanziaria.

...

Ma è talmente minima che la copertura finanziaria ce l'ha.

RESP. AREA CONTABILE

Proprio per assicurare, non è che potrà arrivare uno e togliere dal PEF 50.000 € di entrata perché fa una riduzione generalizzata.

...

Non lo può sapere perché oggi noi abbiamo il quadro di oggi della situazione.

RESP. AREA CONTABILE

Comunque qualcuno, che magari non sarò neanche io, gli dovrà dire che a quei 50.000 € trova la copertura su quel Pef.

CONS. TOMANI

Certo, ci potrebbe anche essere.

...

Per dirla in termini spiccioli, se tu decidi che il Sindaco non paga più la TARI è chiaro che quella cifra che non paga lui la deve pubblicare e quindi non è che ti puoi inventare la mattina che esentiamo tutti gli abitanti di Vallò di pagare la Tari tanto la paga quelli della

CONS. TOMANI

Però così potresti farlo.

...

Sì, il primo che passa ti impugna la delibera.

CONS. TOMANI

Per me è corretta la finalità, correttissima perché è giusto per noi e penso di parlare anche per noi. Forse il metodo sarebbe successivamente poco democratico, quindi per quanto riguarda noi non

...

Comunque metti in piedi un meccanismo dove l'agevolazione di uno la paga l'altro e quindi non è che uno si può inventare. Se il Sindaco è scemo, se la maggioranza è di matti, dice lo sai allora che faccio? Faccio una redistribuzione delle tariffe TARI che agevolano determinate categorie però penalizza l'altro. Qui si tratta di fare operazioni di fioretto su determinate situazioni che possono essere più o meno meritevoli di un'agevolazione perlomeno su un lasso di tempo contenuto, non è che stiamo a parlare di ...

RESP. AREA CONTABILE

Magari quest'anno riesce a coprire l'agevolazione e l'altro prossimo non la puoi...

CONS. TOMANI

Però nel frattempo hai cambiato il regolamento.

RESP. AREA CONTABILE

Il regolamento ti dà la possibilità di inserire agevolazioni tariffarie.

SINDACO

Non è detto che le devi mettere per forza. Mettiamo a votazione. Modifica regolamento della disciplina sulla TARI. Favorevoli? Astenuti? Contrari?

CONS. TOMANI

Motivando che non siamo contrario all'esempio fatto, cioè all'agevolazione che può essere portata alla popolazione residente e che è rimasta a Visso, ma è semplicemente la modifica del regolamento che toglierebbe al Consiglio alcune prerogative, sempre pensando al futuro.

VOTAZIONE

SINDACO

Immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

VOTAZIONE immediata esecutività

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art.124, comma 1 del T.U. n.267/2000)

Li 12-08-2020 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. n.267/2000)

Li, 18-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12-08-2020 al 27-08-2020, ai sensi dell'art.125, del T.U. n.267/2000.

Li, 28-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18-07-2020 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n.267/2000.

Li, 19-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Galassi D.ssa Gabriella Maria